

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A PRIVATI PER IL TRANSITO NEL
TERRITORIO DEL PARCO CON ARMI E SIMILARI
Art. 11, comma 3 lettera f) e comma 4 Legge 394/91

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni a privati all'introduzione, all'esportazione, ed al transito di armi ed assimilati si intende:
 - a) per introduzione, l'ingresso ovvero l'immissione ovvero l'accesso di armi ed oggetti alle stesse assimilati nel territorio del parco;
 - b) per trasporto, il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
 - c) per esportazione, l'attività opposta e/o contraria a quella di cui alla lettera a);
 - d) per armi, con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione, come armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso di caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
 - e) per oggetti assimilati alle armi, quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva, incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna del parco, gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna del parco;
 - f) per esplosivi, i prodotti esplosivi e/o esplodenti riconosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati ed in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e similari;
 - g) per mezzi di cattura vietati, quelli indicati nella lettera a) dell'allegato F del d.p.r. 357/97 e successive modificazioni, i richiami vivi ed in genere i mezzi indicati dall'articolo 21, comma 1, lettera u), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

2. Per privati, tutti i soggetti non rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) gli appartenenti ai corpi armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare che abbiano armi in dotazione permanente ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) gli addetti al servizio di polizia municipale cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dall'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n.65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
 - c) gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1997, n.801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato), che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo, di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del Servizio di appartenenza.

3. Il divieto di introduzione, da parte di privati, in mancanza dell'autorizzazione dell'Ente Parco, di armi, esplosivi nonché di qualsiasi mezzo di cattura e oggetto assimilato alle armi, disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), non si applica:
- a) ai soggetti cui è consentito, dalla normativa vigente in materia, ai soli fini della difesa personale, la facoltà di portare, senza la licenza di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), le armi indicate nel predetto articolo 42;
 - b) ai soggetti autorizzati, ai fini della difesa personale, mediante la licenza di cui all'articolo 42 del r.d. 773/1931, al porto delle armi indicate nel predetto articolo 42;
 - c) al personale appartenente alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi della normativa vigente, ad introdurre nello Stato italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa;
 - d) agli agenti di polizia dei paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con le Forze di Polizia dello Stato Italiano cui, ai sensi della normativa vigente, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
 - e) al personale diplomatico di stati esteri cui, ai sensi di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso del porto d'armi;
 - f) ai dottori in veterinaria esercenti la relativa professione, limitatamente al porto di mezzi catalogati e/o classificati come armi, ma consentiti dalla normativa vigente per l'esecuzione di interventi di medicina veterinaria.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati, l'introduzione, il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del parco delle armi, degli oggetti alle stesse assimilati, degli esplosivi e dei mezzi di cattura è consentito, previa autorizzazione del Parco, esclusivamente lungo i percorsi individuati nell'allegato A al presente regolamento.
5. E' consentita nel territorio del parco la detenzione o il porto di strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni da utilizzare, alle condizioni e secondo le caratteristiche tecniche strumentali previste dalla normativa vigente, quali strumenti luminosi per il salvataggio e/o soccorso alpino od in attività di protezione civile.
6. Per i soli residenti, è consentito il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve per uscire dal territorio del Parco, per attività venatoria consentita in zone esterne al di fuori della stagione venatoria, a condizione che la partecipazione a tale attività, durante il trasporto, possa essere attestata da idonea documentazione da prodursi anche successivamente al controllo.
- Per i soli residenti, è consentito altresì il trasporto dell'arma, lungo il percorso più breve della viabilità principale per uscire dal Parco per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa.
- Per i soli residenti l'autorizzazione decade con il cambio di residenza.
7. I percorsi in cui sono consentiti l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi, di cui all'allegato A, vincolando la scelta di massimo tre percorsi per i residenti e massimo due percorsi per i non residenti.

8. Le armi e gli oggetti alle stesse assimilati devono essere trasportate scariche, riposte in apposita custodia nel bagagliaio e collocate in una sede separata dalle munizioni, nel rispetto di quanto definito nella circolare del Ministero dell'Interno del 14 febbraio 1998.
9. Durante il trasporto di armi, di oggetti alle stesse assimilati, di esplosivi e di mezzi di cattura è fatto divieto di effettuare soste lungo i tratti stradali, se non per evidenti motivi di necessità.
10. E' fatto obbligo di tenere l'eventuale cane a bordo del veicolo durante l'intero attraversamento dell'area protetta o al guinzaglio in caso di attraversamento a piedi.
11. Il commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, resta disciplinato dalla normativa vigente in materia.
12. Coloro che debbono essere autorizzati ai sensi dei punti precedenti, devono presentare apposita richiesta, secondo il modello di cui all'allegato B alle presenti disposizioni, indicando, pena il diniego dell'autorizzazione:
 - a) I dati anagrafici del richiedente ed il suo/i recapito/i telefonico/i, email;
 - b) L'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle leggi vigenti;
 - c) Copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - d) Eventuali autorizzazioni di P.S. di cui si è in possesso;
 - e) L'iscrizione alla zona di caccia d'interesse (A.T.C.);
 - f) Le tipologie di armi che si intendono trasportare o di esplosivi o di mezzi di cattura per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio;
 - g) Il/i tragitto/i che si chiede di autorizzare;
 - h) La dichiarazione di non essere incorsi, in materia venatoria, né nelle sanzioni amministrative di cui alla L.R. 70/1996 negli ultimi 5 anni, né in sanzioni penali anche per il reato di furto venatorio ex art. 624 e 625 c.p..
13. Le spese dell'istruttoria sono pari ad euro 5,00 (cinque euro//00) per i residenti e pari ad euro 10,00 (dieci euro//00) per i non residenti, da pagare attraverso il conto corrente postale n. IT80I0760103200000073596645 o conto corrente bancario num. IT17W070923899000000107411 intestati al Parco dei Castelli Romani (indicandovi la giusta causale) o presso l'Ufficio Economato dell'Ente in via C. Battisti, 5- Rocca di Papa, così come stabilito da Determinazione del Direttore num. 12 del 05/02/2015.
14. Le istanze verranno valutate dall'Ente Parco, che potrà rilasciare l'autorizzazione di norma nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle domande. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie, anche senza necessità di comunicazione all'interessato. L'Ente di gestione si riserva la facoltà di rilasciare l'autorizzazione indicando un tragitto diverso, in tutto o in parte da quello segnalato dal richiedente motivandone le ragioni. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.
15. La durata dell'autorizzazione dell'Ente Parco è di sei anni ed è comunque legata alla scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi, deve essere rinnovata qualora, nei sei anni di cui sopra, si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi. L'autorizzazione decade anche nel caso in cui, durante i sei anni della durata dell'autorizzazione, si effettui cambio di residenza e in caso di variazione della tipologia di arma oggetto di trasporto all'interno

dell'Area Protetta rispetto a quelle dichiarate in fase di istanza e successivamente autorizzate.

16. Le autorizzazioni verranno rilasciate solo dopo la presentazione da parte del richiedente della richiesta così come da ALLEGATO B.
17. La riserva da parte dell'Ente Parco di revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione qualora sopravvenga un motivo per il quale si sarebbe negato il rilascio.
18. Le autorizzazioni per il transito con armi all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani è ammessa esclusivamente negli orari e nelle giornate di caccia consentite come da calendario venatorio o autorizzate nel caso di transito per abbattimenti selettivi e per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa ed esclusivamente nella fascia oraria 08.00 – 20.00.
19. E' obbligatorio portare con sé l'autorizzazione dell'Ente Parco durante l'attraversamento.
20. L'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni è affidata al Servizio di Guardiaparco dell'Ente.
21. L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, comporta la sanzione di cui all'art. 30 comma 1 della Legge 394/91 e s.m.i. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicano le disposizioni del codice penale. La violazione delle prescrizioni di cui alle presenti disposizioni comporterà, altresì, l'immediata revoca dell'autorizzazione.
22. Per quanto riguarda l'introduzione, **il trasporto e l'esportazione nel e dal territorio del Parco delle armi ad uso sportivo**, è consentito, previa autorizzazione del Parco ed esclusivamente lungo i percorsi individuati nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con riferimento, in particolare, al possesso di licenze, nulla osta, permessi od analoghi atti diversamente denominati.
23. Quanto sinora stabilito nelle presenti Disposizioni, se non di seguito diversamente specificato, è da ritenersi valido anche per il transito all'interno del territorio del Parco con armi ad uso sportivo.
24. I percorsi in cui sono consentiti l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi sportive, di cui all'allegato A, vincolando la scelta di massimo tre percorsi per gli iscritti alla locale sezione di tiro a segno di Velletri "Vittorio Emanuele III" e massimo due percorsi per gli iscritti ad altre sezioni di tiro a segno.
25. Coloro che debbono essere autorizzati al trasporto d'armi ad uso sportivo all'interno del Parco, devono presentare apposita richiesta secondo il modello di cui all'allegato C alle presenti disposizioni, indicando, pena il diniego dell'autorizzazione:
 - a) I dati anagrafici del richiedente ed il suo/i recapito/i telefonico/i, email;
 - b) L'autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'uso delle armi dalle leggi vigenti;
 - c) Copia del documento d'identità del sottoscrittore;
 - d) Le tipologie di armi che si intendono trasportare per cui si richiede il provvedimento autorizzatorio;
 - e) Il/i tragitto/i che si chiede di autorizzare;
 - f) Copia della tessera d'iscrizione alla sezione di tiro a segno.

26. Le spese di istruttoria della presente autorizzazione sono pari ad € 5,00 (cinque euro/00) per gli iscritti alla locale sezione di tiro a segno di Velletri "Vittorio Emanuele III" e di € 10, 00 (dieci euro/00) per gli iscritti ad altre sezioni di tiro a segno da pagare attraverso il conto corrente postale num. IT80I0760103200000073596645 o conto corrente bancario num. IT17W0709238990000000107411 entrambe intestati al Parco dei Castelli Romani (indicandovi giusta causale) o presso l'Ufficio Economato dell'Ente in via C. Battisti, 5- Rocca di Papa, così come stabilito dalla Determinazione del Direttore del Parco num. 12 del 05/02/2015.
27. Le autorizzazioni verranno rilasciate solo dopo la presentazione da parte del richiedente della richiesta così come da ALLEGATO C.
28. Le autorizzazioni per il transito con armi all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani è ammessa esclusivamente negli orari e nelle giornate di apertura ordinaria e straordinaria della sezione di tiro a segno di Velletri "Vittorio Emanuele III", e per recarsi ad effettuare interventi di manutenzione delle armi previo possesso di idonea documentazione attestante la manutenzione stessa.
29. La durata dell'autorizzazione dell'Ente Parco è di sei anni ed è comunque legata alla scadenza dell'autorizzazione al porto d'armi, deve essere rinnovata qualora, nei sei anni di cui sopra, si richieda il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi. L'autorizzazione decade anche nel caso in cui, durante i sei anni della durata dell'autorizzazione, decada l'iscrizione si effettui il rinnovo della tessera / e in caso di variazione della tipologia di arma/i oggetto di trasporto all'interno dell'Area Protetta rispetto a quelle dichiarate in fase di istanza e successivamente autorizzate.